



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

- DIRETTIVA ORIENTATIVA -

(Artt. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, nel testo integrato dall'art. 1, comma 6, lett. a) e b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3; 656, commi 5 e 9 lett. a), c.p.p.)

I - Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge 9 gennaio 2019 n. 3, meglio nota “*spazzacorrotti*”, tecnicamente intestata come “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.

Uno degli aspetti più urgenti posti dalla novella sul piano dell'immediata sua applicazione ha riguardato le ricadute sul piano dell'esecuzione penale a seguito dell'avvenuto ampliamento del ventaglio criminale contemplato all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con l'inserimento in esso - riconducibile al disposto dell'art. 1, comma 6, lett. a) e b), della legge citata - dei delitti c.d. *di corruzione* (categoria che da alcuni anni ha assunto una fisionomia tipologica a carattere unitario, corrispondente ai reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.).

Il *novum*, nella sua diretta incidenza normativa, preclude oggi ai condannati per detti reati di potere fruire delle misure alternative alla detenzione tranne che nei casi - aspetto anch'esso aggiunto dalla riforma - in cui essi collaborino con la giustizia a norma dell'art. 323-bis, secondo comma, c.p.; in linea derivata, in forza del richiamo fatto al detto art. 4-bis dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., la riforma sottrae a quei condannati la possibilità di vedersi sospeso l'ordine di esecuzione della condanna nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, c.p.p.

Ne consegue che costoro, il cui regime sul punto è oggi assimilato a quello riguardante i condannati per i gravi reati già contemplati dalla norma, ove non detenuti all'atto della irrevocabilità della sentenza di condanna, andranno ristretti in carcere.

Ora, la mancata adozione di una disposizione transitoria orientata a disciplinare l'intertempo inciso dal sensibile innesto normativo, volta cioè a regolare la casistica destinata a presentarsi nel trapasso legislativo da un regime, quello antecedente al 31 gennaio 2019, favorevole alla sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per gli indicati reati (e, può aggiungersi, alla concessione di misure alternative senza il necessario presupposto della collaborazione), ad un regime diverso e preclusivo invece di detta sospensione, pone all'interprete delle scelte ermeneutiche direttamente ricadenti sull'assai rilevante piano della libertà personale.

II - A tal riguardo, onde procedere in questa sede distrettuale verso un'opportuna armonizzazione di tale scelta, con nota dello scorso 14 febbraio è stata convocata la CURD (“*Consulta degli Uffici Requirenti del Distretto*”, organismo coniato in ambito organizzativo distrettuale) la quale, riunitasi sotto il coordinamento dello scrivente il successivo 19 febbraio, dopo ampia e articolata discussione è pervenuta al concorde approdo interpretativo nel senso di ritenere dirimente, ai fini dell'applicazione

del vecchio o del nuovo regime processuale *ex* artt. 656, commi 5 e 9, c.p.p. e 4-*bis* dell'O.P., l'avvenuta definitività o meno della sentenza di condanna alla data del 31 gennaio 2019 di vigenza della novella.

La casistica meritevole di maggiore attenzione in ordine al transito normativo è stata ragionevolmente individuata nelle seguenti ipotesi, sulle quali si è invero concentrato il più scrupoloso esame da parte del gruppo:

- a) il caso di una sentenza di condanna per i menzionati reati divenuta irrevocabile prima del 31 gennaio 2019 per la quale, prima del 31 gennaio 2019, sia stato emesso e legittimamente sospeso l'ordine di esecuzione;
- b) il caso di una sentenza di condanna per i menzionati reati divenuta irrevocabile prima del 31 gennaio 2019 e non ancora eseguita;

Si è subito liquidata, invece, in termini di inevitabile applicazione del *novum* l'ipotesi di irrevocabilità della condanna conquistata in epoca successiva al 31 gennaio 2019, dal momento che l'intero procedimento esecutivo ricadrebbe così sotto la vigenza della legge di riforma, da intendersi alla stregua di regola processuale assecondata al principio del "*tempus regit actum*".

L'uniforme opinione sulla natura processuale (sulla quale, tuttavia, a breve si ritornerà) e non sostanziale della disciplina *de qua* esclude pertanto che essa debba ritenersi applicabile solo ai fatti di reato commessi in epoca successiva alla sua entrata in vigore e non a quelli precedenti. Costituisce infatti ferreo principio giurisprudenziale quello per il quale "*le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo*" (Cass., S.U. n. 24561/2006, Pres. Gemelli; Cass., Sez. I, n. 52578/2014, Nika; Cass, Sez. I, n. 11580/2013, Schirato; Cass., Sez. I, n. 42403/2006, Marziano; Cass., Sez. I, n. 29508/2006, Maggiore; Cass., Sez. I, n. 20035/2006, Rea; Cass., Sez. V, n. 22322/2006, Sibinovic; Cass., Sez. I, n. 999/2000, Patì; Cass., Sez. II, n. 4605/1999, Ravasi; Cass., Sez. I, n. 981/99, Sghiri; Cass., Sez. I, n. 459/99, Hamrouch).

Ne consegue che, ove ricorra un caso di astratta sospensibilità dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. per una condanna divenuta irrevocabile dal 31 gennaio 2019 in poi, in forza della disciplina di nuovo conio (nuovo testo dell'art. 4-*bis* O.P. come richiamato dalla lett. a) del comma 9 della disposizione codicistica) l'ordine di esecuzione non potrà sospendersi.

Sempre il principio del "*tempus regit actum*" concorre poi a risolvere il quesito collegato al caso intertemporale sopra individuato *sub* a).

A ben vedere, l'atto sospensivo (emesso prima del 31 gennaio 2019) è correttamente emanato secondo la legge in vigore al momento della sua adozione ed esso pertanto non può affatto esporsi ad una revoca successiva allorquando, vigente la legge riformatrice n. 3/2019, quest'ultima appare destinata a regolare soltanto gli effetti non esauriti. Un'opinione contraria, che miri a considerare attinto da illegittimità sopravvenuta l'ordine di sospensione emesso dal pubblico ministero prima del 31 gennaio 2019, finirebbe per travolgere effetti già conclusi prima del nuovo avvento normativo, agendo così con valore irrimediabilmente retroattivo in spregio al principio sopra ricordato.

Conforta l'assunto Cass., Sez. I, n. 1748/2010, Castaldi.

Resta adesso da esaminare il caso *sub* b) per il quale, in assenza di una disciplina transitoria, il consesso distrettuale si è espresso nel senso di considerare dirimente in proposito l'avvenuta o meno irrevocabilità della sentenza di condanna alla data del 31 gennaio 2019.

Il quesito inevitabilmente involge l'aspetto del tutto occasionale della tempistica che separa il momento d'inizio della fase esecutiva - indubbiamente coincidente con la ricordata definitività del titolo

- da quello di attivazione degli adempimenti prettamente esecutivi (nel nostro caso l'emissione dell'ordine di esecuzione/sospensione).

In punto di ragionevolezza non v'è dubbio che l'ancoraggio di effetti così sensibili in tema di libertà personale alla variabile di una maggiore o minore solerzia dell'organo dell'esecuzione nell'emettere, prima o dopo il 31 gennaio 2019, l'ordine di esecuzione riguardante una condanna divenuta irrevocabile prima di tale data genera intuibili sensazioni di perplessità, ulteriormente amplificate dal fatto che l'oscillazione dell'intervallo cronologico dipende il più delle volte da fattori indipendenti dalla volontà del condannato. In proposito, nell'orizzonte generale della giurisprudenza della CEDU può riscontrarsi come, pur ribadendosi la fondatezza del canone "*tempus regit actum*" in materia processuale, la Corte si sia preoccupata di accompagnarlo alla riserva per la quale l'effettiva operabilità del principio deve avvenire "*in assenza di arbitrarietà*". (cfr. *dec. 8 luglio 2014 Biagioli c. San Marino*).

Analoghe remore induce poi l'osservazione di come in casi siffatti si verifichi un evidente *vulnus* negli elementari valori di affidamento e certezza che devono regolare i rapporti giuridici anche in caso di mutamenti normativi (cfr., pure sul punto, *Cass., Sez. I, n. 1748/2010 cit.*); valori che in verità manifestano ancor di più la loro preoccupata effervescenza se collegati all'ipotesi di una pronuncia patteggiata se non addirittura alla mera stipulazione di un accordo sanzionatorio tra le parti.

E tuttavia, al di là di considerazioni paratecniche tendenti ad opportunamente suggerire l'individuazione di un atto certo, inflessibile e oggettivamente affidabile - l'avvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna (*crinale* d'effetti processuali peraltro già evocato in altri contesti processuali, cfr. *Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018 n. 3391, Pres. Canzio*) - cui ascrivere il paradigma di *spartiacque* tra il *prima* e il *dopo* la data del 31 gennaio 2019 ai fini dell'applicabilità della nuova e più stringente disciplina, si ritiene di potersi spingere oltre fino a considerare che ancora una volta sembra proprio il principio del "*tempus regit actum*" a giungere in soccorso onde risolvere il quesito; in un'ottica, però, che miri a considerare il rapporto esecutivo - l'arco voltaico processuale che vincola il *dictum* del giudice alla soggezione/aspettativa del condannato - come un procedimento complesso a formazione progressiva e obbligata, nel quale ogni suo atto è inevitabile conseguenza del precedente e nel contempo propedeutica pretesa del successivo, concorrendo tutti insieme a fondare il necessario sviluppo di un giudicato eseguibile.

In una visuale più alta e generale occorre riflettere che, laddove il processo di cognizione è destinato all'alternatività del suo esito, quello di esecuzione è stabile e non ammette sbocchi diversi se non in punto di modalità endogene di soddisfazione; in altri termini, in un'ottica speculativa imperniata sul soggetto passivo del processo di cognizione e d'esecuzione - rispettivamente l'imputato e il condannato - non pare arduo sostenere ancora che, nel primo contesto, i diritti e le aspettative attengono alla difesa e si sviluppano con carattere d'incertezza lungo l'intera parabola processuale, mentre nel secondo si concentrano sul dato della conquistata irrevocabilità della condanna, senza sviluppo alcuno che non sia quello di possibili modalità, alternative sì, ma pur sempre esecutive della pena.

Tanto si sostiene per inferirne il principio per il quale, così come il *fatto* da cui dipende l'applicazione coeva e non retroattiva di norme peggiorative sostanziali sopravvenute è il reato commesso (art. 2 c.p.), allo stesso modo il *fatto processuale* al quale doversi riferire in punto di successione di norme riguardanti l'esecuzione della pena non può che essere l'irrevocabilità della condanna, alla quale l'ordinamento collega con carattere invece di certezza e affidabilità la prescritta sequenza procedimentale a quella data vigente.

Il che è come dire che il giudicato di condanna *esaurisce* i suoi effetti predittivi certi all'atto del suo consolidamento, ricomprendendo a quel momento la *summa* degli atti necessari al suo sviluppo, sicché è proprio grazie al principio del "*tempus regit actum*" che l'eventuale *novum* sul punto non potrà che

riguardare le nuove (*rectius*, successive al 31 gennaio 2019) sentenze irrevocabili di condanna e non le precedenti ormai recepite da una *copertura* normativa che, unitamente agli atti che necessariamente seguono e che le comprendono, coinvolge e per sempre l'intera sequenza esecutiva (in merito, un interessante, profondo e inedito spunto critico sul principio del "*tempus regit actum*" può trarsi da *Cass. S.U. 31 marzo 2011 n. 11, Ambrogio*, ove la Corte di legittimità, nel suo massimo consenso, considerando immune da difficoltà interpretative l'atto che si compie ed esaurisce *statim* i suoi effetti, si spinge fino ad ammettere che i vortici della più fosca problematicità invece insorgono allorché il compimento dell'atto e/o il dispiegamento dei suoi effetti si propaghino dilatandosi in un tempo in cui la norma regolatrice muta).

Quanto sostenuto - è bene precisarlo - non giustifica una torsione in termini sostanzialistici di norme processuali che tali sono e restano, bensì orienta l'interprete nell'individuazione/interpretazione di cosa debba intendersi per *rapporti in corso* assoggettati alla regola dell'immediata applicazione di norme processuali qual è quella di cui si discute in questa sede.

Conclusivamente e in aderenza a quanto assunto in sede di riunione con la dirigenza degli uffici requirenti del distretto, anche nella ricorrenza dell'ipotesi *sub b*) la disciplina applicabile va riscontrata in quella anteriore all'innesto normativo della legge n. 3/2019, con l'effetto che, ove ne ricorrano le condizioni di legge (*ex art. 656, comma 5, c.p.p.*), gli emittenti ordini di esecuzione di sentenze di condanna divenute irrevocabili prima del 31 gennaio 2019 per reati ricompresi nel nuovo gruppo delittuoso e a quell'epoca passibili di sospensione vanno sospesi.

Resta ovviamente rimesso alla magistratura di sorveglianza l'indirizzo da percorrere nei confronti dei condannati per detti delitti con sentenze divenute esecutive prima del 31.1.2019 ai fini della loro ammissione alle misure alternative.

In ultimo va precisato che l'eventuale probabile avvento di una disciplina transitoria, quale essa sia, avrà l'effetto di superare l'odierno orientamento.

MANDA

alla Segreteria in sede per la comunicazione del presente atto:

- all'Avvocato Generale e ai Sostituti Procuratori Generali;
- al Procuratore della Repubblica DDA in sede;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in sede;
- al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- al Procuratore della Repubblica di Locri;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura, VI° Commissione;
- all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Reggio Calabria, 11 marzo 2019

Il Procuratore Generale
(*Bernardo Petralia*)